



COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

via dei Mille n.9
40033 Casalecchio di Reno

AREA SERVIZI AL TERRITORIO

Servizio Lavori Pubblici - Mobilità

ORDINANZA N. 17 DEL 29/09/2023

**OGGETTO: PROVVEDIMENTO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO
ATMOSFERICO DA PM 10 E ALTRI INQUINANTI NEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
- BLOCCO PARZIALE DEL TRAFFICO DAL 1 OTTOBRE 2023 AL 30 APRILE 2024 ED
ATTUAZIONE DEL SISTEMA MOVE-IN (MONITORAGGIO DEI VEICOLI INQUINANTI)**

IL RESPONSABILE P.O.

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 155/2010 che prevede che le Regioni adottino un Piano di qualità dell'aria che contenga le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione, laddove i livelli degli inquinanti superano i valori limite, e le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell'aria nelle restanti aree;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 115/2017 dell'11/04/2017 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale - PAIR 2020;
- l'art. 14 - comma 1 - delle Norme Tecniche Attuative del Piano Aria Integrato approvato che stabilisce i criteri di applicazione delle limitazioni della circolazione dei veicoli nei centri abitati dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, nonché dei Comuni appartenenti all'agglomerato di Bologna;
- la Delibera di Giunta Regionale Num. 1523 del 02/11/2020 con la quale sono state prorogate le disposizioni del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) fino al 31/12/2021;
- la Delibera di Giunta Regionale 33/2021 attraverso la quale la Giunta regionale ha disposto nuove misure straordinarie per il contenimento dell'inquinamento nell'aria tra le quali il prolungamento fino al 30 aprile del periodo di attuazione delle misure strutturali ed emergenziali stabilito dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria, precedentemente fissato dal 1° ottobre al 31 marzo;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2130 del 13 dicembre 2021 che ha prorogato la validità del PAIR 2020 fino all'approvazione del nuovo Piano;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 745 del 16 maggio 2022, avente ad oggetto: "Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020). Adesione al progetto MOVE IN (MONITORAGGIO DEI VEICOLI INQUINANTI) per il monitoraggio delle percorrenze reali effettuate dai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione mediante installazione di dispositivi

- telematici e disposizioni attuative;
- la Legge Regionale 3 agosto 2022, n. 11 che ha disposto che le limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4, nonché delle limitazioni emergenziali alla circolazione dei veicoli diesel euro 5, previste dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria, è prorogata sino all'attivazione del servizio "MOVE IN" e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2022, e pertanto continuano a trovare applicazione le limitazioni alla circolazione emergenziali e strutturali previste dalle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria.
 - la Delibera di Giunta Regionale n. 2127 del 05/12/2022 avente ad oggetto "*adesione al progetto Move-In (monitoraggio dei veicoli inquinanti) di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 745/2022. Approvazione documenti tecnici per l'avvio del progetto*";
 - la Deliberazione di Giunta regionale n. 527 del 03/04/2023 "Adozione della proposta di Piano Aria Integrato regionale (PAIR 2030)" successivamente integrata con la Deliberazione di Giunta regionale n. 571 del 17/04/2023;

Richiamate inoltre:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 147 del 20.09.2022 con la quale:
 - si è approvata l'adesione al servizio "MOVE IN" con attivazione dal 1 Gennaio 2023;
 - si è approvata la planimetria con i percorsi e gli ambiti stradali non soggetti a limitazioni alla circolazione;
- l'ordinanza n. 36 del 29/12/2022 con la quale sono state adottate le limitazioni alla circolazione emergenziali e strutturali previste dalle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria valide dal 01/01/2023 al 30/04/2023;
- l'ordinanza n. 37 del 29/12/2022 di attuazione del sistema Move-In (monitoraggio dei veicoli inquinanti) sul territorio comunale, in attuazione alla deliberazione della Giunta Regionale n. 2127 del 5/12/2022;

Atteso che:

- che l'art. 36, comma 2, della Legge Regionale 3 agosto 2022, n. 11 ha previsto che, fermo restando quanto disposto al comma 1, continuano a trovare applicazione le limitazioni alla circolazione emergenziali e strutturali previste dalle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria;
- detta Legge Regionale n. 11/2022 prevede che a far data dal 01/01/2023, per i Comuni aderenti al PAIR il blocco della circolazione dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18:30 per:
 - i veicoli diesel fino a Euro 4 compreso;
 - i veicoli benzina fino a Euro 2 compreso;
 - i veicoli a metano/gpl-benzina fino a Euro 1 compreso;
 - i ciclomotori e motocicli fino a Euro 1 compreso;
- Aderendo volontariamente a Move-In il veicolo non sarà più soggetto alle limitazioni PAIR invernali ma potrà percorrere un quantitativo massimo di chilometri all'anno, assegnato in base a tipologia e classe ambientale del veicolo;
- Il Move-In non si applica nel caso di attivazione delle misure emergenziali e nelle domeniche ecologiche;
- Nel caso delle misure emergenziali gli autoveicoli che hanno aderito al servizio Move-In saranno soggetti alle limitazioni alla circolazione, fino al termine del periodo emergenziale;
- Affinché il servizio Move-In sia pienamente efficace, devono essere adottate specifiche ordinanze di circolazione comunali, in assenza delle quali, il cittadino aderente al servizio perde il vantaggio di usufruire del servizio Move-In nelle aree soggette alle consuete limitazioni alla circolazione;

Atteso inoltre che:

- il PAIR 2020 e s.m.i. prevede che le limitazioni alla circolazione debbano interessare l'intero centro abitato comunale;
- in caso di attivazione della misure Emergenziali è previsto il blocco per i veicoli diesel fino a Euro 5 compreso;
- le citate norme regionali prevedono l'adozione delle Domeniche Ecologiche dal 01/10/2023 al 30/04/2024;

Preso atto che il quadro normativo comporta la sostanziale proroga delle ordinanze n. 36/2023 e 37/2023 per il periodo 01/10/2023 - 30/04/2024;

Ritenuto

- di prorogare le precedenti ordinanze n. 36/2023 e 37/2023 per il periodo 01/10/2023 – 30/04/2024;
- in continuità alle precedenti ordinanze che dalle imitazioni alla circolazione siano esonerati i seguenti giorni festivi:
 - dal 01/10/2023 al 31/12/2023: 1 Novembre, 11 Novembre, 8 Dicembre, 25 Dicembre, 26 Dicembre;
 - dal 01/01/2024 al 30/04/2024: 1 Gennaio, 6 Gennaio, 1 Aprile , 25 Aprile;
- di confermare gli itinerari e gli ambiti stradali che derogano alle limitazioni alla circolazione previste dal PAIR;

Informato il Corpo Unico di Polizia Locale dell'Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia in merito alle limitazioni oggetto della presente ordinanza;

Vista la tavola planimetrica allegata, costituente parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, che riporta i parcheggi con funzione di interscambio modale, gli itinerari ed aree che derogano alle limitazioni e la collocazione dei segnali stradali che avvisano delle limitazioni al traffico;

Visto il “Nuovo Codice della Strada”, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada” approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri dei Dirigenti;

Visto il provvedimento Prot. 7632 del 12/03/2020 che conferisce l'incarico di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio Immobiliare ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000 all'Ing. Barbara Devani;

Ai sensi degli artt. 7 e 37 del D.Lgs. 30.04.1992, n.285 Nuovo Codice della Strada e ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. del 18.8.2000, n. 267:

ORDINA

Il rispetto dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni secondo le seguenti modalità:

- A)** Su tutta l'area del centro abitato di Casalecchio di Reno (come individuata nella planimetria allegata), **dal 01.10.2023 fino al 30.04.2024** compresi, nella fascia oraria **dalle 8.30 alle 18.30** e nelle giornate di **lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì** divieto di circolazione dinamica per tutti i veicoli privati:

- alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
- alimentati a GPL/benzina o metano/benzina 0 ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
- diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;
- ciclomotori e motocicli EURO 0, EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;

B) Su tutta l'area del centro abitato di Casalecchio di Reno nelle **domeniche ecologiche** comprese dal 01/10/2023 al 30/04/2024, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30 divieto di circolazione dinamica per tutti i veicoli privati:

- alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
- alimentati a GPL/benzina o metano/benzina 0 ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
- diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;
- ciclomotori e motocicli EURO 0, EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;

Il divieto di cui ai punti A e B precedentisono sospesi nei giorni festivi:

- dal 01/10/2023 al 31/12/2023: 1 Novembre, 11 Novembre, 8 Dicembre, 25 Dicembre, 26 Dicembre;
- dal 01/01/2024 al 30/04/2024: 1 Gennaio, 6 Gennaio, 1 Aprile , 25 Aprile;

C) L'adozione delle seguenti **misure emergenziali** attivate quando le verifiche effettuate da ARPAE, sulla base del proprio sistema modellistico integrato di valutazione e previsione meteorologica e di qualità dell'aria, indicano la probabilità di superamento del valore limite giornaliero del PM10 per tre giorni a decorrere da quello di controllo;

Le misure emergenziali entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo, stabilito nei giorni di **lunedì, mercoledì e venerdì** e permangono fino al giorno di verifica seguente su tutta l'area del centro abitato di Casalecchio di Reno nel periodo dal 01/10/2023 fino al 30/04/2024, compreso, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30, il blocco della circolazione dinamica per tutti i veicoli privati:

- alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
- alimentati a GPL/benzina o metano/benzina 0 ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
- diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 ed EURO 5 non conformi al regolamento 715/2007*692/2008 (Euro 6 A o Euro 6 B);
- ciclomotori e motocicli EURO 0, EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;

Le verifiche e le previsioni effettuate da ARPAE sono rese note mediante pubblici avvisi, ai sensi

della normativa PAIR 2020.

ORDINA INOLTRE

1. è consentita la circolazione nell'area soggetta alle limitazioni strutturali della circolazione adottate con ordinanza sindacale, in attuazione delle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria, ai veicoli che hanno aderito al sistema Move-In, secondo le modalità operative descritte negli allegati A, B e C alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2127/2022, appartenenti alle seguenti categorie:
 - veicoli alimentati a benzina PRE EURO, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive;
 - veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina PRE EURO ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
 - veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;
 - ciclomotori e motocicli PRE EURO ed EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A.

- 1.1 La disposizione di cui al precedente punto 1 è da considerarsi efficace, nel periodo 01 ottobre 2023 – 30 giugno 2024, a partire dall'avvenuta adesione al sistema Move-In sulla specifica piattaforma. Trascorsi 30 giorni dalla adesione telematica senza che sia stata installata la scatola nera, il veicolo sarà soggetto alle limitazioni strutturali della circolazione adottate con ordinanza sindacale;

- 1.2 La disposizione di cui al precedente punto 1 non si applica durante le domeniche ecologiche pertanto durante tali giornate i veicoli che hanno aderito al sistema Move-In sono soggetti alle limitazioni della circolazione previste nella relativa ordinanza.

- 1.3 La disposizione di cui al precedente punto 1 non si applica in caso di attivazione, sulla base del bollettino emesso da Arpae, delle eventuali limitazioni emergenziali alla circolazione. Durante tali periodi i veicoli che hanno aderito al sistema Move-In sono pertanto soggetti alle limitazioni della circolazione previste dalla ordinanza di attuazione delle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria;

- 1.4 È vietata la circolazione in tutto il territorio comunale ai veicoli che hanno aderito al sistema Move-In che presentano lo stato "Soglia esaurita" ovvero che hanno raggiunto la soglia di chilometri annuali concessi dal sistema stesso in base alla categoria e classe ambientale del veicolo, così come indicato nell'allegato C della sopracitata Delibera di Giunta Regionale n. 2127/2022;

- 1.5 È vietata la circolazione in tutto il territorio comunale ai veicoli che hanno aderito al sistema Move-In e che presentano lo stato "Servizio assente" ovvero lo stato di sospensione dal sistema Move-In. A tali veicoli è consentito recarsi al centro di assistenza per installare la scatola nera o

ripristinare il corretto funzionamento purché muniti di un documento o notifica (sms, mail, ...) attestante la prenotazione presso la struttura;

- 1.6 La disposizione di cui al precedente punto precedente non si applica ai veicoli che presentano lo stato "Servizio assente" nel caso in cui lo stato sia determinato dalla mancata riattivazione del servizio allo scadere dell'annualità. Tali veicoli sono soggetti alle limitazioni della circolazione previste dalla ordinanza di attuazione delle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria;
2. Il divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso.
3. Sono esclusi dal divieto di circolazione di cui ai precedenti punti A, B, C i seguenti veicoli:
 - autoveicoli con almeno tre persone a bordo (car-pooling) se omologate a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2-3 posti;
 - autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
 - ciclomotori e motocicli elettrici;
 - autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali, come definiti dall'art. 54 comma 2 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada;
4. Sono ulteriormente esclusi dal divieto di circolazione di cui ai precedenti punti A, B, C i seguenti veicoli:
 - veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza;
 - veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia);
 - veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere, per interventi di accessibilità all'abitazione ed il soccorso stradale;
 - veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari;
 - veicoli utilizzati per il trasporto di persone dimesse da strutture ospedaliere con apposito certificato;
 - veicoli in servizio di smaltimento rifiuti ed a tutela igienico ambientale;
 - veicoli adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
 - veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole, mense, cantieri;
 - veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE(decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e s.m.i.);
 - veicoli di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione del datore di lavoro;
 - veicoli di lavoratori in turno in ciclo continuo o doppio turno, residenti o con sede di lavoro nella zona interessata dai provvedimenti, limitatamente ai percorsi casa lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea. I lavoratori interessati dovranno essere muniti di certificazione, rilasciata dal datore di lavoro attestante la tipologia e l'articolazione dei turni e l'effettiva turnazione;
 - veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza muniti di logo identificativo;
 - veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);
 - veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno invalidi (di cui alla figura V 4 art. 381 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada);
 - veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili

per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria, nonché per l'assistenza domiciliare di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili;

- veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- veicoli comunali ed appartenenti alla società in house Adopera Srl;
- veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latte e/o liquidi alimentari, latticini, sementi, ecc...), farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
- veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
- veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo) e, nel caso di motoveicoli, con istruttore che segue, in collegamento radio, su un altro motoveicolo;
- veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
- veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
- veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza o autocertificazione indicante l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;
- veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 14.000 €, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione che ne attesti tale condizione;
- carri funebri e veicoli al seguito;
- veicoli diretti alla revisione (prevista dall'art. 80 del Codice della Strada) purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione per il tempo strettamente necessario da/per l'attività abilitata alla revisione;
- veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione comunale;
- veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all'interno del Comune;
- autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa;
- veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474

5. Sono inoltre esclusi dal divieto di circolazione di cui ai precedenti punti A, B, C:

- i seguenti itinerari all'interno del centro abitato che costituiscono vie di accesso ai parcheggi scambiatori, ed alle strutture di ricovero e cura (ospedali):

- **via Porrettana:**
 - dall'accesso al centro abitato a sud fino alla rotatoria Biagi;
 - dalla rotatoria Biagi al confine ad est con via Don Luigi Sturzo e via Caravaggio a Bologna;
- **Asse Attrezzato Sud-Ovest** e relative **rampe** di ingresso ed uscita su via 63° Brigata Bolero e sulla Nuova Porrettana;
- **Via Bazzanese** dal confine ovest con il Comune di Zola Predosa fino alla rotatoria Biagi;
- **Via 63° Brigata Bolero** dal confine nord con Bologna (con la via Caduti di Casteldebole) alla rotatoria posta presso l'intersezione con via Piave, via Ugo bassi, via della Stazione e via Berlinguer;
- **Via della Stazione;**
- **Via Piave;**
- **via Garibaldi** tra via Ugo Bassi e via Isonzo;
- **via Isonzo** in zona Garibaldi;
- **Via Bixio:** tratto compreso tra via Garibaldi e via Piave e tratto compreso tra via Piave e l'accesso al parcheggio del Cavalcavia;
- **Via Garibaldi** tra via Porrettana e via Bixio;
- **Via dei Mille** da via Garibaldi all'accesso del parcheggio del Municipio;
- **Via Ugo bassi** dalla rotatoria posta presso l'intersezione con via Piave, via 63° Brigata Bolero, via della Stazione e via Berlinguer a via Garibaldi;
- **Via Berlinguer** dalla rotatoria posta presso l'intersezione con via Piave, via Ugo bassi, via 63° Brigata Bolero alla rotatoria posta presso l'intersezione con via Aldo Moro e via Cristoni;
- **Via Cristoni** dalla rotatoria posta presso l'intersezione con via Aldo Moro all'ingresso al parcheggio della stazione Casalecchio Garibaldi lato ovest;
- **Via Aldo Moro** dalla rotatoria posta presso l'intersezione con via Berlinguer e via Cristoni fino all'ingresso al parcheggio multipiano antistante il centro commerciale Meridiana;
- **Rampe d'accesso ed uscita** dalla Nuova Porrettana;
- **Via dei Martiri della Libertà** da via Porrettana a via Marconi;
- **Via Ronzani** da via Marconi all'ingresso del parcheggio della Stazione Centrale;
- **Via Marconi** da via Toti a via Porrettana (nord);
- **Via Toti** da via Marconi al Piazzale Rita Levi Montalcini;
- La **zona industriale – Via Del Lavoro** delimitata dalle autostrade A1 e A14 e dal confine comunale con i Comuni di Bologna e Zola Predosa, come esemplificato in planimetria allegata, interna al centro abitato non adeguatamente servita dal trasporto pubblico locale (TPL);
- gli ambiti comunali esterni al centro abitato;

DISPONE

Che i veicoli in servizio pubblico di linea, nel periodo di sosta ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi nel tempo della medesima e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri, provvedano allo spegnimento del motore.

Che la partenza del veicolo dal capolinea deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore.

Che l'uso improprio delle certificazioni e contrassegni sopra richiamati ne comporta il ritiro.

Che l'inosservanza e la violazione delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza è punita ai sensi dell'Art. 7 comma 13 bis del vigente Codice della Strada con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 168,00 a € 679,00, salvo adeguamenti previsti ai sensi dell'articolo 195 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni.

DISPONE ALTRESÌ

Che per consentire l'attività di controllo degli organi addetti alla vigilanza è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni e di esibire, su richiesta, agli organi addetti alla vigilanza, le certificazioni indicati ai punti precedenti.

ORDINA ALTRESÌ

Qualora si verificassero le condizioni del punto C precedente

Che dell'attivazione delle misure emergenziali sia data notizia mediante pubblici avvisi, ed i canali istituzionali comunali.

Che in tutto il territorio del Comune di Casalecchio di Reno siano potenziati i controlli sui veicoli circolanti sulla base delle limitazioni della circolazione in vigore;

SOSPENDE

Nel periodo di validità della presente ordinanza, ogni altra disposizione in contrasto con il presente atto.

DISPONE INOLTRE

Che il presente provvedimento entri in vigore dal giorno di pubblicazione all'albo pretorio comunale e comunque a segnaletica stradale installata ed aggiornata;

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi a seguito della sua sottoscrizione.

Che la società Adopera è incaricata di verificare la presenza della segnaletica prescritta nella presente ordinanza, comunicando al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio immobiliare Ing. Barbara Devani il giorno e l'ora dell'avvenuta verifica e di installarla o modificarla qualora fosse necessario.

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione;

DEMANDA

Al personale del comando di Polizia Locale dell'Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia, nonché gli agenti della forza pubblica la vigilanza per l'esatta esecuzione ed osservanza della presente ordinanza.

INFORMA

Che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D. Lgs. n. 104 del 02 luglio 2010, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

Che il responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio immobiliare Ing. Barbara Devani come da provvedimento prot. n. 7632 del 12/03/2020;

Che per le trasgressioni alle disposizioni della presente ordinanza trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada.

IL RESPONSABILE P.O
DEVANI BARBARA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

ALLEGATI - Tavola
(impronta: **45032A2EEF1F21CE2AD64375D144A884CFA33497226C7EDDEF62E948D8097B4D**)